

COMUNE DI CAMMARATA Provincia di AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 24.07.2015 INTEGRATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 29.10.2020

Art. 2 – Soggetto attivo Art. 3 – Presupposto e componenti del tributo 3 TITOLO II° - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) **DISPOSIZIONI GENERALI** Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento 4 Art. 2-Istituzione della TASI 4 Art. 3—Presupposto impositivo della TASI 4 Art. 4 – Base imponibile della TASI 5 Art. 5 – Aliquote della TASI 5 Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 5 Art. 7 – Soggetto passivo del tributi 6 Art. 8 – Decorrenza della TASI 6 Art. 9-Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI** Art. 10-Esenzioni 7 Art. 11 – Riduzioni d agevolazioni 7 DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI Art. 12-Dichiarazione 8 Art. 13 – Riscossione della TASI 9 Art. 14 – Modalità di versamento 9 Art. 15 – Funzionario Responsabile 10 Art. 16-Accertamento 10 Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi 11 Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 11 **DISPOSIZIONI FINALI** Art. 19 – Normativa di rinvio 11 Art. 20-Efficacia del regolamento 11 TITOLO III° - TASSA RIFIUTI (TA.RI.) **DISPOSIZIONI GENERALI** Art. 1 – Oggetto del regolamento 12

3

3

TITOLO I° - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	12
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	13
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	
Art. 4 – Presupposto di applicazione del tributo e definizioni	14
Art. 5 - Soggetto attivo	14
Art. 6–Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	14
Art. 7 - Scuole pubbliche	15
Art. 8 – Superfici	15
Art. 9 – Esclusioni dal tributo	16
TARIFFE E MAGGIORAZIONE	
Art. 10 – Determinazione della tariffa	17
Art. 11 – Articolazione della tariffa	18
Art. 12 – Tariffa per le utenze domestiche	18
Art. 13-Determinazione numero di occupanti	19
Art. 14-Tariffa per le utenze non domestiche	19
Art. 15 – Tributo giornaliero	20
Art. 16–Tributo provinciale	20
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 17 – Riduzioni per le utenze domestiche	21
Art. 18 – Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali	21
Art. 19 – Agevolazioni per la raccolta differenziata	22
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIO	<u>so</u>
Art. 20 – Termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni	23
Art. 21 – Sanzioni e interessi	24
Art. 22-Liquidazione, versamenti, accertamenti erimborsi	25
Art. 23 – Funzionario responsabile del tributo	25
Art. 24–Transazione alla nuova tassa eriscossione TARES 2013 tardivamente dichiarata	25
Art. 25 – Entrata in vigore	25

ALLEGATO A --- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ---

ALLEGATO B --- Categorie di utenza ---

TITOLO I IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ⁽¹⁾, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Cammarata dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di seguito denominata anche tributo, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia
- 2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza , al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

Articolo 2 Soggetto attivo

1. La IUC è dovuta al Comune di Cammarata.

Articolo 3 Presupposto e componenti del tributo

- 2. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- 3. La IUC si compone:
 - a) di una componente patrimoniale, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
 - 1) nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili che il Comune eroga a favore della collettività ;
 - 2) nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento.

TITOLO II

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

- Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di CAMMARATA, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TASI

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
- 2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

- 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel valore di mercato per le aree edificabili,nel valore delle scritture contabili per i fabbricati di categoria D posseduti da imprese e non iscritti in catasto.
- 2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 6 del regolamento Comunale per la disciplina sull'IMU.

- 3. La base imponibile è ridotta del 50% nel caso di fabbricati dichiarati di interesse storico/artistico.
- 4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Art. 5 – Aliquote della TASI

- 1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille.
- 2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
- 3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di azzerare l'aliquota e/o differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

- 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

- 1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- 2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
- 3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

- Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi
 indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è
 diretta.
- 2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

ESENZIONI

Art. 10 – Esenzioni

- 1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni:
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia:
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Riduzioni ed agevolazioni

- 1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
- 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- 4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

- 5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
- 6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
- 7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
- 8. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
- 9. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Riscossione della TASI

- 1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente fino a quando non sarà possibile al comune provvedere all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti.
- 2. Gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU : 16 Giugno e 16 Dicembre per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Solo per l'anno 2014 la prima rata della TASI verrà riscossa il 16 ottobre 2014 D.L. 88 del 9 giugno 2014.
- 3. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 4. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 4,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua.

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

- 2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
- 3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
- 4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
- 5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

 Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.

Art. 16 - Accertamento

- 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
- 4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione

o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

- 1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
- 2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Art. 18 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. La riscossione coattiva del tributo è effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Art. 20 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, dal 1° gennaio 2014.

TITOLO III

TASSA SUI RIFIUTI

(TA.RI)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbanie dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Leggen.147/2013 (Leggedistabilità 2014) esmi, inparticolarestabilendo condizioni, modalità eobblighi perlasua applicazione.
- 2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo:
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 4 – Presupposto di applicazione del tributo e definizioni

1. Presupposto per l'applicazione del tributo "TARI" è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1 c. 641, L. 147/13).

2. Definizioni:

- a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett. (a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...;
- c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 della Legge 147/13 sono state escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4. La presenza di arredo oppure di uno solo dei pubblici servizi di rete (acquedotto, elettrico e gas metano) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti

- competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetto attivo

3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo famigliare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 - Scuole pubbliche

1. Ai sensi dell'art.1 comma 655 della L.147/13 il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L.248/07 convertito con modificazioni dalla legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto.

Art. 8 - Superfici

1. Sono assoggettati al tributo i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

- 2. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo corrisponde per tutte le unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte- alla superficie calpestabile.
- 3. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata a filo del perimetro.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Nell'ipotesi di distributori di carburante il tributo si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.

Art. 9 – Esclusioni dal tributo

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, falci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di nonutilizzo;
 - i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

- 3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
- 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TARIFFE E MAGGIORAZIONE

Art. 10 – Determinazione della tariffa

- 1) Il tributo, ai sensi dell'art.1 comma 650 della Legge 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.158/99 (art.1 comma 651 L.147/13).
- 3) I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono individuati sulla base del DPR158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 4) Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme stabilite per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità le tariffe della TARI, sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana preliminarmente approvato dall'Autorità d'Ambito. In sede di deliberazione tariffaria il Consiglio provvede, in applicazione del D.P.R.158/99, ad elencare le categorie/classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R.158/99. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 11 – Articolazione della tariffa

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. Ai sensi del D.P.R.158/99 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso il riconoscimento delle specifiche agevolazioni di cui al successivo art.17 comma 2.
- 5. Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all''attività prevalente' esercitata nei locali/aree soggetti a tributo; a tal fine viene considerata "prevalente" l'attività che risulti tale sulla base del certificato di iscrizione alle CCIIAA e/o delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; quando l'attività non risulti iscritta alle CCIIAA e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dal contribuente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 6. Ai locali e/o le aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie di cui all'allegato "B" è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 7. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche ove dovuto per inapplicabilità della previsione di cui all'art.10 comma 2 lett.b)- è liquidato con la tariffa applicata ai depositi limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.
- 8. In caso di abitazione utilizzata anche per lo svolgimento di una qualche attività (professionale, artigianale, ...), il tributo è liquidato applicando due distinte tariffe alle relative superfici d'uso risultanti dalla dichiarazione o accertate dal Comune.
- 9. Il tributo relativo alle aree scoperte operative è liquidato con l'attribuzione della stessa tariffa applicata ai locali a cui la stessa è asservita.

Art. 12 – Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13 – Determinazione numero di occupanti

- 1. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti ("utenze domestiche residenti") la tariffa ai sensi di cui al precedente articolo 15- viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:
 - a) Sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizi di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura di riposo, comunità di recupero, centri soci-educativi, istituti penitenziari e per i soggetti che

- svolgono attività di studio e di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza stessa sia adeguatamente documentata (contratto di affitto);
- b) nnel numero di occupanti devono essere considerati e come tali dichiarati- anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
- c) nnel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
- d) la verifica delle risultanze anagrafiche è effettuata l'ultimo giorno di ogni trimestre solare con effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo; per le nuove utenze la lettura è effettuata con riferimento all'ultimo giorno del trimestre solare di inizio possesso, occupazione o detenzione con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo;
- e) lle variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini di cui all'art.24 di questo regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio nell'ambito della lettura delle risultanze anagrafiche di cui alla precedente lett.d).
- 2. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente, per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. ("utenze domestiche non residenti" ed "utenze domestiche A.I.R.E.") il numero degli occupanti è presumibilmente stabilito in numero 1 unità, salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti. (Mod. C.C. 28/2015).
- 2 bis Per gli immobili e le abitazioni tenute a disposizione da cittadini residenti sul nostro comune i quali sono iscritti nella lista di carico della tassa rifiuti per l'abitazione ove risiedono, per la quale già pagano la tassa, non viene calcolata la quota variabile della tariffa; agli stessi (immobili e le abitazioni tenute a disposizione da cittadini residenti nel nostro comune), verrà applicata soltanto la quota fissa della tassa, corrispondente a quella dell'abitazione ove risiedono.
- 3. La cantina, il garage e/o box o gli altri luoghi simili di deposito ad uso privato sono tassati con tariffa abitativa, solo per la quota fissa corrispondente ad un solo occupante.

Art. 14 – Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15 – Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, con l'obbligo di un versamento minimo di € 10,00.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del

- canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
- 8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 16 - Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile (art.1 comma 649 L.147/13 s.m.i.), alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - a bis) Per le abitazioni con un unico occupante con età non inferiore ad anni 65 avente un calcolo ISEE non superiore ad € 7.500,00 si applica una ulteriore riduzione del 20%. (Mod. C.C. 28/2015).
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - e) per le aree ed i locali ricadenti al di fuori della zona in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti il tributo viene così ridotto:
 - dell'80% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita è superiore a 2001 metri;
 - del 70% se a distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita è compresa tra 1001 e 2000 metri;
 - del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita è compresa tra 501 e 1000 metri;

sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà privata

- f) chiunque adotti un cane da canile convenzionato con il Comune e catturato nello stesso territorio, verrà applicata una riduzione fino ad € 500,00 sul pagamento annuale della TARI mediante presentazione di adeguata documentazione di adozione. (Mod. C.C. 28/2015).
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione;
- 3. Le riduzione di cui al punto 1 non sono cumulabili ma si applica la più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 18- Riduzione di superficie per produzione rifiuti speciali

- 1. Secondo quanto previsto nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	70%
FALEGNAMERIE	70%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	70%
GOMMISTI	70%
TIPOGRAFIE	50%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	70%
PASTICCERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	70%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Art. 18 bis – Agevolazioni per le utenze non domestiche (Mod. C.C. 28/2015)

1. Alle ditte, aziende, attività commerciali e artigianali presenti sul nostro territorio ed iscritte nelle liste di carico della TARI si applica una riduzione del 20% sull'importo totale della tariffa se assumeranno almeno un dipendente con contratto a tempo indeterminato. (Mod. C.C. 28/2015)

Art. 19 – Agevolazioni

- 1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute ai sensi dell'art.1 comma 649 della Legge 147/13 smi le riduzioni di cui ai seguenti commi.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche riguarda la quota variabile della tariffa e trova applicazione in base ai seguenti criteri:
 - a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondoil seguente prospetto:

tipologia rifiuto	Sconto quota variabile
Carta	0,10 euro/Kg
Cartone	0,12 euro/Kg
Plastica	0,20 euro/Kg
Vetro	0,07 euro/Kg

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

- b) La riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% sia nella quota fissa che nella quota variabile della tariffa, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza avrà effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio
- 3. In base agli annuali riscontri del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuarne il relativo conguaglio in occasione della prima liquidazione trimestrale utile.
- 4. Di applicare una riduzione del 25%, nei limiti della disponibilità finanziaria di bilancio, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa, alle famiglie composte da 5 o più componenti con calcolo ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 20 – Termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni

- 1. I soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte ai sensi dell'art.1 comma 664 L. 147/13 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
 - a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione;
 - b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione.
- 2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
- 3. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 comma 684 nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D. Lgs. 446/97 la dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.
- 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione, va presentata entro il termine di cui al comma 1.
- 5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1 comma 646 L.147/2013).
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso di locali e aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dei soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;

- c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
- 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, la mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente ha presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 9. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

- o cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
- o cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
- o indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari occupate/ detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento;
- o data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
- o indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. art. 17 di questo regolamento);

b) Per le utenze non domestiche:

- o identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione /ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e P.IVA e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici- e-mail);
- o identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- o la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- o indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Art. 21 – Sanzioni e interessi

- 1. in materia di sanzioni si applicano l disposizioni di cui all'art. 1 commi 695 e successivi della legge 147/2013, così come disciplinate nel vigente regolamento sulle entrate comunali e la relativa riscossione. L'applicazione degli interessi è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di questo regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che in base al disposto dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97 verrà irrogata contestualmente all'ingiunzione del pagamento della tassa non versata.
- 3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

- 4. 4.Il mancato rispetto del termine dichiarativo relativo al trimestre di inizio occupazione, possesso o detenzione è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all'intera annualità del tributo.
- 5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 determinando l'impossibilità per il Comune di liquidare il tributo ai fini del suo versamento entro le scadenze stabilite dal regolamento (art.25 comma 2)-comporta l'automatico addebito al contribuente degli interessi maturati successivamente alla scadenza entro cui il tributo, in presenza di tempestiva dichiarazione, sarebbe stato da versare.

Art. 22 – Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi

- 1. Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso della TA.RI. ai sensi dell'art 1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.
- 2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 688 L. 147/13 in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
- 3. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione, scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 2, dandone previa e ampia notizia.
- 4. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi della tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento. Il costo della spedizione postale del prospetto e dell'allegato modulo di versamento è addebitato al destinatario.
- 5. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze di cui al precedente comma 2 è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 21 comma 2 di questo regolamento.
- 6. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al l'art. 1 comma 692 e ss. Legge 147/2013i. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TA.RI. divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.
- 7. Il tributo viene rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.
- 8. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi inferiori a quelli indicati nel regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.

Art. 23 – Funzionario Responsabile del tributo

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art. 1 commi 692 e 693 Legge 147/2013.

Art. 24 – Transizione alla nuova tassa e riscossione TARES 2013 tardivamente dichiarata

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 646 Legge 147/2013, per li'applicazione della tassa di considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini TA.RI. senza necessità di ulteriore adempimenti da parte dei contribuenti.

2. In deroga a quanto disposto nel regolamento TARES, il tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 D.L. 201/2011 (TARES) da versare a seguito di presentazione di dichiarazione tardiva viene riscosso con le modalità appositamente indicate nel regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani -

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili:
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali:
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'àmbito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO B - Categorie di utenza

Descrizione della classe

Utenze non domestiche

Classe

Classe	Descrizione dena ciasse
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.	Cinematografi e teatri
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5.	Stabilimenti balneari
6.	Esposizioni, autosaloni
7.	Alberghi con ristorante
8.	Alberghi senza ristorante
9.	Case di cura e riposo
10.	Ospedali
11.	Uffici, agenzie, studi professionali
12.	Banche ed istituti di credito
13.	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli
14.	Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16.	Banchi di mercato durevoli
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23.	Mense, birrerie, amburgherie
24.	Bar, caffè, pasticceria
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari
30.	Discoteche, night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente Utenze domestiche con 2 componente Utenze domestiche con 3 componente Utenze domestiche con 4 componente Utenze domestiche con 5 componente

Utenze domestiche con 6 componente ed oltre